

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1320

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(GIUGNI)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196,
recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge, che si sottopone all'esame parlamentare, è in sostanza la reiterazione dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, e 19 aprile 1993, n. 110, entrambi non convertiti per lo spirare dei termini all'uopo previsti e, quindi, recupera da essi formulazioni e motivazioni, nonchè gli apporti che sono derivati dalla disamina degli atti da parte della Camera dei deputati.

In effetti esso muove dalla pressante esigenza, già avvertita al tempo dell'adozione del decaduto decreto n. 34 del 1993, di delineare, in analogia all'ambito di operatività dell'INPS inerente all'attività lavorativa del settore privato, una struttura unica di intervento previdenziale ed assistenziale nel settore del pubblico impiego e garantisce, nel contempo, che l'iniziativa già assunta continui ad operare senza soluzioni di continuità.

In particolare confluiscono in un unico Istituto (INPDAP - Ente di diritto pubblico), sia pure attraverso gestioni finanziariamente e patrimonialmente autonome, le funzioni che sono residue all'ENPAS, all'INADEL e all'ENPDEDP a seguito della riforma sanitaria, nonchè la Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, le Casse per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per le pensioni ai sanitari e per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (articolo 1, commi 1 e 4), amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati si è attivata per l'inserimento di una norma che estenda la competenza assicurativa dell'INPDAP anche ai dipendenti dello Stato, pur consapevole dei rilevanti e non pochi problemi che l'operazione comporta con riferimento precipuo ai profili di carattere finanziario.

In effetti, la Camera dei deputati addiveniva ad una formulazione che deferiva il

profilo attuativo ad un atto di regolamentazione sub-primaria, che il Governo avrebbe dovuto attuare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tale emendamento è stato ritenuto non confacente per le anzidette ricordate difficoltà di carattere finanziario ed operativo e, quindi, la reiterazione, pur confermativa dell'intendimento parlamentare circa l'esigenza di ricondurre nell'ambito di un unico Ente tutti i sistemi previdenziali obbligatori dell'impiego pubblico, conferisce natura programmatica alla disposizione, nel senso di fare rinvio ad ulteriori provvedimenti per l'ultimazione del ricompattamento, collegato anche ad una esigenza di armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, tutti ricondotti alla competenza dell'INPDAP, con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Con l'occasione è parso opportuno recuperare, come del resto già fatto per l'INPS e l'INAIL con le norme di ristrutturazione recate dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, profili di economicità ed imprenditorialità nella gestione delle forme assicurative, adeguandole ad un più moderno quadro di efficienza.

A tanto risponde il provvedimento per effetto del richiamo alla ricordata legge n. 88 del 1989, espressamente previsto al comma 4 dell'articolo 2 del decreto, cui dovrà conformarsi il decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, diretto a definire in sede regolamentare le disposizioni delle norme statutarie per l'istituendo nuovo Istituto (INPDAP) - (articolo 2, comma 2).

Il ricorso, in questo caso, alla delegificazione nella determinazione delle norme statutarie è parso opportuno per motivi di snellezza e semplificazione normativa, anche perchè gli essenziali profili di operatività hanno già traccia nella legge n. 88 del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1989 (ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL) che costituisce la linea guida dell'impianto organizzativo dell'INPDAP.

Peraltro, si è pure tenuto presente, in aderenza agli orientamenti di recente emersi in seno alle Confederazioni sindacali dei lavoratori, di definire ambiti nettamente distinti tra la fase di indirizzo politico, di determinazione degli obiettivi da perseguire e di controllo ed analisi dei conseguenti risultati e quella inerente ai compiti di gestione in senso proprio.

In relazione a tale fondamentale bipartizione dei compiti, si è prefigurato (articolo 2, comma 1, lettera *b*) il ruolo del consiglio di vigilanza, delineato come organo allargato e di composizione rappresentativa delle parti sociali, con funzioni analoghe, seppure più penetranti, a quelle di una assemblea di soci della società per azioni, al quale sono deferiti poteri di indirizzo e propulsione e di controllo attraverso approvazioni e verifiche di piani e programmi pluriennali di intervento, nonché l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi che, come è noto, costituiscono la linea guida della operatività dell'ente.

Il consiglio di amministrazione (articolo 2, comma 2, lettera *c*) ha competenze nella materia di approvazione dei piani annuali di natura esecutiva, ivi compresi i piani di investimento e disinvestimento, sugli atti che comportino spese di cospicua entità, nonché, relativamente all'adozione di disposizioni regolamentari nelle materie di personale, di contabilità e comunque di amministrazione dell'Istituto.

I comitati di vigilanza (articolo 2, comma 2, lettera *d*), preposti sostanzialmente alla tutela degli interessi delle gestioni autonome d'anzì ricordate, vigilano sull'andamento delle rispettive gestioni ed hanno compiti propositivi in materia di equilibrio finanziario e di predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che confluiscono nell'unitario schema di bilancio da sottoporre all'approvazione del comitato di vigilanza.

Il direttore generale infine (articolo 2, comma 2, lettera *e*) ha i poteri e le responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi

secondo le linee approvate dagli altri organi. Conseguentemente è collocato al vertice delle strutture centrali e periferiche dell'Istituto.

Vengono espressamente assicurati ai rispettivi iscritti i trattamenti e le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ai medesimi dovuti all'atto dell'entrata in vigore del decreto-legge, senza alcuna innovazione delle relative procedure (articolo 1, comma 8).

Per quanto riguarda il personale, oltre al preciso divieto di assunzioni a tempo determinato, si vieta di conferire incarichi di consulenza e studio e di ricerca comunque denominati, fatte salve le eventuali convenzioni con altre pubbliche amministrazioni o specifica autorizzazione dei Ministeri vigilanti (articolo 3, comma 3); si prevede il trasferimento all'INPDAP del personale degli Enti e delle Casse soppresse ed il mantenimento del trattamento giuridico ed economico vigente presso l'Ente o la Cassa di provenienza (articolo 3, comma 5).

Viene prevista, invece, per il personale in servizio continuativo presso la Direzione generale degli istituti di previdenza l'assegnazione in via provvisoria all'INPDAP, fatta salva la facoltà di opzione per il trasferimento definitivo all'INPDAP entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della dotazione organica (articolo 3, comma 6); il personale dipendente dell'INPDAP è iscritto, in aderenza alla proposta della Camera dei deputati, per il trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio e per la previdenza integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 1994, al medesimo INPDAP (articolo 3, comma 9).

Nella fase transitoria e cioè in attesa dell'adozione delle norme regolamentari dell'INPDAP, allo scopo di garantire continuità alle funzioni già attribuite all'ENPAS, all'INAIL, all'ENPDEDP e alle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si è ipotizzata una fase di avviamento dell'Istituto medesimo attraverso

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

so la nomina di un commissario, di un vice commissario straordinario e di un direttore generale per l'INPDAP (articolo 4).

Per il patrimonio degli Enti, degli Istituti e delle Casse soppressi viene espressamente previsto il divieto di trasferimento, da una gestione autonoma ad altra, di beni mobili ed immobili, di attività o risorse finanziarie (articolo 1, comma 7) ed inoltre la possibilità di affidare l'alienazione del patrimonio immobiliare, fatta eccezione per gli immobili adibiti ad uso abitativo, a consorzi di banche, ad altri operatori economici ed a società specializzate nel settore, anche a capitale misto. Infine in relazione ai criteri di vendita del patrimonio immobiliare, è assicurata, a parità di condizioni, la preferenza al conduttore che si impegni ad adibire l'immobile a propria abitazione per cinque anni, ai terzi che si impegnino a

destinare l'immobile ad abitazione propria e dei componenti del nucleo familiare per cinque anni ed ai terzi che si impegnino a concedere l'immobile in locazione per uso abitativo alle stesse condizioni praticate dall'ente alienante (articolo 5, comma 3).

Onorevoli senatori, il provvedimento che si sottopone al Vostro esame, qualora confortato dalla sollecita conversione in legge, rappresenterà un momento di razionalizzazione, di completamento della legislazione sulla riforma previdenziale e di crescita verso traguardi di efficienza e di certezza dei diritti.

* * *

Non è stata redatta la relazione tecnica in quanto il decreto non comporta maggiori spese o diminuzioni di entrate a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, e 19 aprile 1993, n. 110.

Decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 1993.

Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la soppressione degli enti e delle casse previdenziali, al fine di razionalizzare il settore unificando le rispettive attribuzioni in un unico istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. È istituito, con effetto dal 18 febbraio 1993, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro ed adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità ed imprenditorialità. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Previa armonizzazione degli ordinamenti pensionistici delle forme di previdenza esclusive con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sarà disciplinata con successivo provvedimento di legge l'assunzione da parte dell'INPDAP dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome.

3. L'INPDAP è inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le Casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi; la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è soppressa e le relative strutture organizzative sono trasferite all'INPDAP.

5. L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio 1993, all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEDP e alle Casse di previdenza nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonché nella titolarità nei rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. In ciascun patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP, nè azioni dei creditori delle altre gestioni.

6. Nell'ambito della gestione complessiva dell'INPDAP, le gestioni di cui al comma 5 hanno autonomia economico-patrimoniale e nei rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni successivamente acquisiti con le risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse. Tutte le spese di amministrazione sono imputate alle gestioni in quota proporzionale al numero degli assicurati.

7. I beni mobili ed immobili e ogni altra attività appartenenti agli enti, all'Istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni e le attività successivamente acquisiti con l'impiego delle risorse finanziarie delle gestioni stesse, sono amministrati dall'INPDAP. Non è consentito, se non nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data, il trasferimento da una gestione autonoma ad altra di beni mobili o immobili, di attività o di risorse finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attività.

8. Le gestioni autonome sono tenute ad assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti e le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio 1993, salve le variazioni derivanti da successive disposizioni di legge. Nulla è innovato in materia di contribuzioni, prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e recupero di crediti e nelle relative procedure previste dai rispettivi ordinamenti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse.

9. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attività degli enti, dell'Istituto e delle casse di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano la rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di vigilanza;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) i comitati di vigilanza delle gestioni;
- e) il direttore generale;
- f) il collegio dei sindaci.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'INPDAP, prevedendo una netta distinzione tra organi con compiti di indirizzo generale, di definizione degli obiettivi, di controllo sui risultati e di analisi ed approvazione dei bilanci ed organi con compiti di gestione, secondo i seguenti criteri:

a) il presidente, nominato sulla base di una terna di nominativi indicata dal consiglio di vigilanza di cui alla lettera *b*), ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede gli organi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*); può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati di cui alla lettera *d*);

b) il consiglio di vigilanza individua le linee di indirizzo generale dell'Istituto; nell'ambito della programmazione generale prefigura gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonchè i piani pluriennali predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; nomina tra i propri componenti un vice presidente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da sei membri in rappresentanza delle regioni, delle province, dei comuni e delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e da sei membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero dell'interno. L'organo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti;

c) il consiglio di amministrazione predispose i piani pluriennali, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di cui alla lettera *b*); approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani di impiego dei fondi disponibili secondo le procedure previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni; fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento; delibera sugli atti individuati nel

regolamento di organizzazione e funzionamento, nonchè sugli atti che implicano impegni di spesa superiore all'importo di un miliardo di lire, che potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; delibera, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, il regolamento organico e di fine servizio del personale, nonchè l'ordinamento dei servizi e la dotazione organica che non può superare, complessivamente, le dotazioni organiche degli enti, dell'Istituto e delle casse, ivi compresa quella prevista dall'articolo 25, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, nonchè del personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 alla data del 18 febbraio 1993; delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro esperti in materie attinenti ai compiti dell'Istituto, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza, dei quali due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno indicato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e due designati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito *curriculum* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni autonome predispongono, sulla base degli indirizzi del consiglio di vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; propongono le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidono sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. I comitati sono composti, oltre che dal presidente dell'Istituto, da quattro membri designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori di cui alla lettera b) e da tre funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza dell'Istituto, designato dal direttore generale; per il comitato di vigilanza della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai sanitari, i quattro membri sono designati dalle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'INADEL e della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali sono integrate con un rappresentante del Ministero dell'interno; quello della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è integrato altresì da tre membri designati rispettivamente dall'ANCI, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL); i comitati di vigilanza riguardanti le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e della Cassa per la pensione ai sanitari sono, rispettivamente, integrati da un rappresen-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'ENPAS e dell'ENPDEDP sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio di vigilanza e delle determinazioni del consiglio di amministrazione; sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

f) il collegio dei sindaci vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sui bilanci dell'Istituto. Il collegio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente, e da tre rappresentanti del Ministero del tesoro di pari qualifica. I componenti sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza.

3. Il presidente dell'Istituto è nominato con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli altri organi di cui al comma 1, ad eccezione del direttore generale, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2.

4. La nomina e il rapporto del direttore generale sono disciplinati dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5. Gli organi di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1 durano in carica quattro anni.

Articolo 3.

1. L'INPDAP è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici esistenti delle singole gestioni autonome. In attesa della istituzione e della piena operatività di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'Istituto e della Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. È fatto divieto all'INPDAP di assumere personale a tempo determinato, salvo quello necessario per le attività a carattere stagionale per il funzionamento di centri vacanze, soggiorni di studio, case-alberghi e convitti.

3. È fatto, altresì, divieto all'INPDAP di conferire incarichi di consulenza, di studio o di ricerca comunque denominati, fatte salve eventuali convenzioni con altre pubbliche amministrazioni o specifica autorizzazione dei Ministeri vigilanti.

4. L'INPDAP, fino all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può attuare progetti finalizzati volti al recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, nel limite del 50 per cento della spesa per compensi accessori erogata nell'anno precedente. La corresponsione dei compensi è disposta previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che saranno comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il personale dipendente dagli enti, dall'Istituto e dalle casse di cui al comma 4 dell'articolo 1 è trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente, l'Istituto o la cassa di provenienza.

6. Il personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 è assegnato in via provvisoria all'INPDAP. Esso può optare per essere trasferito in via definitiva all'Istituto medesimo immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della dotazione organica. Il personale assegnato in via provvisoria all'INPDAP conserva il trattamento giuridico ed economico ed il regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di rispettiva provenienza.

7. All'inquadramento del personale definitivamente trasferito all'INPDAP, a seguito dell'opzione, si provvede in conformità di apposite tabelle di equiparazione, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'INPDAP ed approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

8. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo presso la Ragioneria centrale istituita con l'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, può esercitare l'opzione prevista dal comma 6 secondo i criteri e le modalità ivi stabilite. Tali opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato.

9. Al personale dell'INPDAP si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale dell'INPDAP è iscritto per il trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio e per la previdenza integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 1994, al medesimo INPDAP, fermo restando, per il personale in servizio alla stessa data, il diritto di optare, entro i sei mesi successivi, per il mantenimento dei trattamenti in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto all'INPDAP le amministrazioni versano la relativa contribuzione al medesimo istituto a decorrere dal 1° gennaio 1994; per i periodi precedenti le corrispondenti risorse a copertura degli oneri relativi saranno versate dall'ente al quale il personale era iscritto, all'atto della erogazione delle prestazioni.

10. Per l'eventuale eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica approvata ai sensi del comma 2, lettera c), dell'articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche.

11. Fino a quando non sia diversamente disposto dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, restano ferme le procedure di controllo sugli atti e le procedure relative al contenzioso in materia di prestazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. All'INPDAP si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP è succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed alla Direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data.

Articolo 4.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati presso l'INPDAP un commissario straordinario ed un vice commissario al fine di assicurarne la gestione fino alla costituzione degli organi ordinari e di favorire le condizioni per la piena operatività del presente decreto. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso dei commissari, posto a carico del bilancio dell'INPDAP.

2. Il commissario straordinario esercita i poteri spettanti ai presidenti ed agli organi amministrativi degli enti, Istituto e casse ed al consiglio di amministrazione della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 e stabilisce, con propria determinazione, i poteri del vice commissario.

3. Il commissario straordinario assume iniziative intese alla razionale utilizzazione del personale comunque in servizio presso l'INPDAP e dei beni strumentali amministrati dall'INPDAP, al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia alla gestione complessiva dell'Istituto. Le determinazioni del commissario straordinario in materia di organizzazione degli uffici e di preposizione alle gestioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono soggette all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

4. Fino alla costituzione dei comitati di vigilanza delle gestioni autonome, restano in carica con il trattamento economico di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per le gestioni derivanti dagli enti soppressi, i direttori generali degli enti stessi e gli incaricati di tale funzione alla data del 18 febbraio 1993 e, per le gestioni derivanti dalle casse soppresse, il direttore generale ed il vice direttore generale della Direzione generale degli istituti di previdenza.

5. Fino alla costituzione del collegio dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), è istituito, con le medesime competenze, un collegio di revisori composto da un rappresentante del Ministero del

lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e da due rappresentanti del Ministero del tesoro, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il commissario straordinario convoca il consiglio di vigilanza entro quindici giorni dalla data della sua costituzione. Il consiglio di vigilanza deve riunirsi entro i successivi quindici giorni ai fini della deliberazione della proposta della terna di nomi per la designazione del presidente dell'Istituto. La deliberazione, con votazione a scrutinio segreto, deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio medesimo. Il commissario straordinario ed il vice commissario restano in carica fino all'insediamento del presidente.

7. Nella prima applicazione del presente decreto, alla nomina del direttore generale dell'INPDAP si provvede con le stesse modalità previste dal comma 1 per la nomina del commissario straordinario.

Articolo 5.

1. L'INPDAP, sulla base dei programmi e dei criteri di vendita definiti a norma del comma 2 dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), in materia di disinvestimento e sottoposti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, può affidare l'alienazione del patrimonio immobiliare, fatta eccezione per gli immobili adibiti ad uso abitativo, a consorzi di banche ed altri operatori economici ed a società, specializzate nel settore anche a capitale misto. L'INPDAP affida la valutazione dei beni ad enti o a tecnici che diano garanzie di imparzialità. La valutazione è svolta in contraddittorio.

2. I programmi ed i criteri di vendita devono prevedere misure particolari per tutelare i conduttori, in particolare i pensionati a basso reddito e le famiglie con soggetti handicappati, impossibilitati all'acquisto.

3. Per le alienazioni di immobili ad uso abitativo, l'INPDAP dà la preferenza, a parità di condizioni, nell'ordine:

a) al conduttore che si impegna ad adibire l'immobile a propria abitazione per almeno cinque anni. In caso di acquisto da parte di familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore del conduttore;

b) ai terzi che si impegnano a destinare l'immobile ad abitazione propria o dei componenti del nucleo familiare per almeno cinque anni;

c) ai terzi che si impegnano a concedere l'immobile in locazione per uso abitativo alle stesse condizioni praticate dall'ente alienante.

4. Per i conduttori che sono pensionati con un reddito inferiore a lire trenta milioni annui e per i nuclei familiari con soggetti handicappati che non intendono procedere all'acquisto, il contratto si ritiene di durata novennale.

5. Nei casi di alienazione di cui al comma 3 il prezzo degli alloggi è determinato sulla base di perizie dell'ufficio tecnico erariale; per le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alienazioni di cui alla lettera *a)* del predetto comma il prezzo può essere ridotto, sulla base di disposizioni regolamentari approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nella misura massima del cinque per cento del suo ammontare, in funzione del reddito del nucleo familiare del conduttore.

6. Per i casi di cui al comma 5, in alternativa alla riduzione del prezzo, sussistendone i presupposti reddituali come definiti in regolamento, l'INPDAP può concedere ai conduttori di cui al comma 3, lettera *a)*, mutui ipotecari al medesimo tasso agevolato previsto per i mutui di cui all'articolo 26, comma 2, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1991, n. 274.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPDAP trasmette, annualmente, al Parlamento una relazione, elaborata dal consiglio di amministrazione, nella quale devono essere contenuti i seguenti dati:

- a)* numero degli alloggi posti in vendita;
- b)* numero dei conduttori acquirenti;
- c)* numero dei terzi acquirenti;
- d)* prezzi di vendita e modalità;
- e)* sentenze di sfratto esecutive emesse nei confronti di conduttori i cui alloggi sono stati alienati a terzi.

8. Gli immobili alienati ai sensi del comma 3, lettere *a)* e *b)*, non possono essere alienati, a pena di nullità, prima di un quinquennio, salvo che per il venir meno delle esigenze abitative dei soggetti di cui al medesimo comma 3, lettere *a)* e *b)*. In tale caso gli immobili non possono essere concessi in locazione se non alle condizioni praticate dall'ente alienante.

9. Gli immobili alienati ai sensi del comma 3, lettere *a)* e *b)*, sono vincolati per venti anni alla destinazione ad uso abitativo, con trascrizione del patto presso la conservatoria dei registri immobiliari. Gli atti, in forma pubblica o privata, comportanti una diversa destinazione prima del decorso del suindicato termine ventennale sono nulli.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GIUGNI - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO